

COMUNE DI MASERA' DI PADOVA

Provincia di Padova

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29-11-2018

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 89 DEL 23 DICEMBRE 1999

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **20:30** nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale

Eseguito l'appello, risultano:

VOLPONI GABRIELE	P
DE PAOLI NICOLA	P
VAROTTO MATTIA	P
DONATI GIORGIO	P
ZANFORLIN SILVANO	P
TRENTIN DENIS	P
MEDICI REMO	P
SCARABELLO CELESTINO	P
SALMISTRARO SARAH	P
BENETOLLO ALESSANDRO	P
MASTELLARO PAOLO	P
GALLOCCCHIO FILIPPO	P
COPPOLA ELENA	P

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assiste all'adunanza la Signora LUCCA MAURIZIO

Il Sig. VOLPONI GABRIELE nella sua veste di SINDACO, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ZANFORLIN SILVANO
MEDICI REMO
COPPOLA ELENA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.°408..... Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Responsabile del servizio certifica, su conforme relazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 04-12-2018 all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PILA SANDRA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari permanenti, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 89 del 23 dicembre 1999, prevede all'art. 24, dai commi 1 – 3, una serie di modalità di notificazione dell'avviso di convocazione del Consiglio comunale

- l'articolo 3 bis della Legge n.241 del 1990 prevede che *“la pubblica amministrazione deve maggiormente usare la telematica per dialogare con altre pubbliche amministrazioni e con i privati”*;

- l'articolo 38, primo comma del D.P.R. n.445 del 2000 stabilisce che *“tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica”*, mentre l'articolo 43, sesto comma, del citato D.P.R., precisa che *“i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”*;

- l'articolo 3 bis del D.Lgs. n.82 del 2005 (estratto CAD), prevede *“01.Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identità digitale... 4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”*;

- l'articolo 9 del CAD *“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini <http://bdo1.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000167288ART10&NONAV=1&NOTXT=1&-116>, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare”*.

RICHIAMATO l'orientamento del Ministero dell'Interno (parere **“21/03/2013 - Richiesta attivazione posta elettronica ad uso dei consiglieri comunali”**) dove si precisa che, in risposta ad apposita richiesta di attivazione di un indirizzo di posta elettronica a favore di un gruppo consiliare, *“in linea generale, in materia si richiama l'art. 9 del codice dell'Amministrazione Digitale di cui al dlgs n. 82 del 2005, come modificato dal dlgs. n. 235 del 2010, recante “partecipazione democratica elettronica”, con la quale il legislatore ha, come noto, stabilito che le pubbliche amministrazioni favoriscano ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico. Ciò posto, le scelte in ordine alla declinazione concreta del principio della partecipazione democratica elettronica e della compatibilità di tali scelte con le esigenze di ottimizzazione e contenimento dei costi rientrano nella autonomia decisionale del comune interessato. Spetta, infatti, alle decisioni del consiglio comunale, oltre che trovare soluzioni per le singole questioni, valutare l'opportunità di indicare, con apposita modifica regolamentare, anche le ipotesi in argomento, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei gruppi e l'ordinato svolgimento delle funzioni proprie dell'assemblea consiliare”*.

ATTESO CHE:

- per le trasmissioni fax gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, ne consegue non solo l'idoneità del mezzo a

far decorrere termini perentori ma anche il rilievo che un *fax* deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova, spingendosi a sottolineare che semmai la prova contraria può solo concernere la funzionalità dell'apparecchio ricevente; ma questa non può che essere fornita da chi afferma la mancata ricezione del messaggi (T.A.R. Sardegna, sez.I. 25 marzo 2005, n.555);

- la comunicazione via *fax* è espressamente contemplata dall'art. 77 del D.Lgs. n.163/06 quale modalità tipica di comunicazione di notizie e informazioni ai partecipanti alle gare d'appalto e rappresenta uno dei modi in cui può concretamente svolgersi la cooperazione tra i soggetti, in quanto essa viene attuata mediante l'utilizzo di un sistema basato su linee di trasmissione di dati ed apparecchiature che consentono di poter documentare sia la partenza del messaggio dall'apparato trasmittente che, attraverso il cosiddetto rapporto di trasmissione, la ricezione del medesimo in quello ricevente. Tali modalità, garantite da protocolli universalmente accettati, indubbiamente ne fanno uno strumento idoneo a garantire l'effettività della comunicazione. Posto, quindi, che gli accorgimenti tecnici che caratterizzano il sistema garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, ne consegue non solo l'idoneità del mezzo a far decorrere termini perentori, ma anche che un *fax* deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova (Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2012, n.4116);

- la comunicazione via telefax di un provvedimento amministrativo rappresenta uno strumento idoneo – in carenza di espresse prescrizioni che dispongano altrimenti – a determinare la piena conoscenza del provvedimento stesso ed a far decorrere termini perentori di legge, a nulla rilevando a tal fine che l'Amministrazione provveda in un secondo momento alla comunicazione per mezzo posta del medesimo provvedimento e che il ricorso risulti tempestivo rispetto a quest'ultima comunicazione, atteso che la conoscenza via *fax* pone l'interessato nella indubbia condizione di proporre le sue censure (T.A.R. Lazio - Roma, sez. III bis, 16 gennaio 2008, n.238, *idem* Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2010, n.4526);

- nei procedimenti che devono svolgersi in tempi ristretti sono legittime le forme di avviso al difensore assai rapide, quali quelle concesse dalle moderne tecnologie, con la conseguenza che l'invio dell'sms è sufficiente a far ritenere adempiuto l'onere di notifica al difensore di comunicazioni purché tale atipica forma di avviso si renda necessaria per l'estrema ristrettezza dei termini della procedura (Cass. Pen., sez.IV, 30 luglio 2012, n.30984);

- nel procedimento civile le notifiche sono valide se inoltrare via *fax* o pec (cfr. 136 e 366 c.p.c.) sicché deve ritenersi ritualmente effettuata la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza pubblica a mezzo PEC (posta elettronica certificata), a nulla rilevando che il difensore, nei propri scritti difensivi, abbia indicato il solo numero di *fax* (T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 7 gennaio 2013, n. 87);

- la convocazione del Consiglio comunale può avvenire anche per *FAX* o per Posta Elettronica (*Email*), atteso che, qualora la norma regolamentare del funzionamento del Consiglio comunale disponga la possibilità di convocazione mediante modalità telematiche, si determina una presunzione di conoscenza della stessa da parte dei destinatari ogni qual volta la regolare trasmissione risulti attestata dalla ricevuta di accettazione da parte del servizio, soprattutto quando si utilizza la Posta Certificata (T.A.R. Sardegna, 5 dicembre 2017, n. 789);

- l'avviso di convocazione di un organo collegiale ha la funzione di informare preventivamente i singoli membri degli argomenti in discussione, affinché ciascuno possa intervenire adeguatamente preparato (T.A.R. Lazio, sez. I, 6 luglio 1985, n.837);

- il T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, con la sentenza 22 ottobre 2018, n. 6129, conferma la piena legittimità della convocazione del Consiglio Comunale mediante l'invio di una PEC, con la quale si acquisisce nell'immediato il messaggio di ricezione di accettazione;

- l'art. 48 «*Posta elettronica certificata*» del d.lgs. n. 85/2005 «*Codice dell'amministrazione digitale*» (c.d. CAD) dispone che «*La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata*»

mediante PEC «*equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso*» via PEC «*sono opponibili ai terzi*» se conformi alle disposizioni normative e tecniche di riferimento;

- è confermata l'assoluta equivalenza tra notificazione cartacea e comunicazione via PEC (digitale), dove ogni comunicazione via PEC, assicura, infatti, «*l'assoluta affidabilità, in ordine all'indirizzo del mittente, a quello del destinatario, al contenuto della comunicazione e all'avvenuto recapito del messaggio*» (Cons. Stato, Ad. plen., 10 dicembre 2014, n. 33);

- il comma 1 del cit. art. 48 CAD, dispone che «*La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata*», assolvendo - sotto ogni profilo - la notifica al consigliere comunale in modo sicuro e senza interferenze;

- la comunicazione via PEC presenta i seguenti caratteri:

— è nella disponibilità dell'intestatario;

— non è possibile, l'apertura da parte di terzi, essendo l'accesso subordinato alla conoscenza della *password* identificativa;

— l'amministratore del dominio non può accedere al contenuto della PEC, in base ai principi generali di funzionamento tecnologico delle *mail* elettroniche;

— l'invio via PEC della convocazione del Consiglio comunale è legittima e garantisce i medesimi effetti della notificazione (Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2018, n. 6042).

- **RITENUTO CHE** la condotta dei Consiglieri comunali è orientata al “*buon andamento dell'azione amministrativa*” (norma da collegare in via sistematica con l'articolo 78 del Tuel) e al dovere di adempiere le proprie funzioni con “*fedeltà*” e “*onore*”, secondo i canoni costituzionali del primo comma dell'articolo 97 (“*I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione*”) e dell'intero articolo 54 (“*Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge*”): una “*fedeltà qualificata*” (quella del secondo comma) a contenuto più ampio e cogente di quella richiesta ai singoli cittadini (quella del primo comma) e, in quanto tale, idonea a fondare precisi obblighi e doveri, quali la collaborazione nel rendere agevole l'attività amministrativa, compreso il ricevimento di avvisi e/o comunicazioni da parte dell'Amministrazione comunale.

RITENUTO CHE le convocazioni del Consiglio comunale con l'utilizzo degli strumenti informatici possa costituire un utile mezzo per semplificare l'agire amministrativo, aumentare l'efficienza e diminuire, allo stesso tempo, i costi gestionali in piena aderenza con le politiche di riduzione della spesa (c.d. *spending review*), assegnando, altresì, un indirizzo pec ad ogni consigliere comunale, qualora sprovvisto di un domicilio digitale.

RITENUTO di procedere alle modifiche del vigente Regolamento del consiglio comunale, ai fini di introdurre nuove forme di convocazione del Consiglio stesso per rispondere ai principi e alle norme di legge sopra richiamate;

- sostituire i primi tre commi dell'articolo 24 “*Convocazione*” del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari permanenti, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 89 del 23 dicembre 1999, prevede all'art. 24, come segue:

“*1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, disposto dal Sindaco, deve essere comunicato al domicilio eletto dal Consigliere Comunale in uno dei seguenti modi mediante:*

a) *il messo comunale;*

b) *telegramma o raccomandata A.R.;*

c) *consegna dell'avviso nelle mani dell'interessato che sottoscrive per ricevuta;*

d) *comunicazione PEC, fax, sms o altra forma di comunicazione informatica e/o digitale idonea ad attestare la ricevuta. Il corretto invio della convocazione, mediante strumento informatico o digitale risulta dal messaggio della ricevuta di ricezione o da altra modalità equipollente o equivalente.*

2. *Ogni Consigliere comunale dovrà comunicare tempestivamente, o entro 10 giorni dalla proclamazione, o su richiesta dell'Amministrazione un domicilio anagrafico e un domicilio digitale (PEC) valido per tutta la durata del mandato. In mancanza della comunicazione del domicilio digitale (PEC) d'ufficio l'Amministrazione assegnerà al Consigliere comunale un indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) per ogni comunicazione istituzionale, compresa la convocazione del Consiglio comunale. È onere del Consigliere comunale di dotarsi degli strumenti digitali per l'acquisizione delle comunicazioni via PEC.*

3. *Il messo comunale o altro dipendente allo scopo incaricato rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta comunicazione contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata, in relazione al sistema adottato. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo o ricevuta di natura informatica e/o digitale di avvenuta comunicazione”.*

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

VISTO il Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” s.m.i., nonché il Regolamento UE n. 679/2016.

VISTO lo Statuto Comunale e il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione.

Il Sindaco e il Segretario comunale illustrano l'argomento.

Il consigliere Gallochio chiede quali sono i canali che verranno adottati successivamente all'approvazione del regolamento, specie con modalità di convocazione diverse rispetto a quelle del messo.

Il Sindaco riferisce che si tratta di un adempimento di legge relativo alla certezza delle notifiche mediante pec, e che comunque si provvederà a garantire le consuete forme di comunicazione per venire incontro alle esigenze dei Consiglieri.

Il Consigliere Gallochio chiede chiarimento al Segretario comunale che conferma quando dichiarato dal Sindaco.

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Risultano presenti 13 consiglieri

Voti favorevoli 13

DELIBERA

A. Di sostituire i primi tre commi dell'articolo 24 “Convocazione” del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari permanenti, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 89 del 23 dicembre 1999, con i seguenti commi:

“1. *L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, disposto dal Sindaco, deve essere comunicato al domicilio eletto dal Consigliere Comunale in uno dei seguenti modi mediante:*

e) *il messo comunale;*

f) telegramma o raccomandata A.R.;

g) consegna dell'avviso nelle mani dell'interessato che sottoscrive per ricevuta;

h) comunicazione PEC, fax, sms o altra forma di comunicazione informatica e/o digitale idonea ad attestare la ricevuta. Il corretto invio della convocazione, mediante strumento informatico o digitale risulta dal messaggio della ricevuta di ricezione o da altra modalità equipollente o equivalente.

2. Ogni Consigliere comunale dovrà comunicare tempestivamente, o entro 10 giorni dalla proclamazione, o su richiesta dell'Amministrazione un domicilio anagrafico e un domicilio digitale (PEC) valido per tutta la durata del mandato. In mancanza della comunicazione del domicilio digitale (PEC) o d'ufficio l'Amministrazione assegnerà al Consigliere comunale un indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) per ogni comunicazione istituzionale, compresa la convocazione del Consiglio comunale. È onere del Consigliere comunale di dotarsi degli strumenti digitali per l'acquisizione delle comunicazioni via PEC.

3. Il messo comunale o altro dipendente allo scopo incaricato rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta comunicazione contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata, in relazione al sistema adottato. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo o ricevuta di natura informatica e/o digitale di avvenuta comunicazione”.

B. di dare atto che l'efficacia delle modificazioni al Regolamento di cui al punto precedente, decorrono scaduti 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio.

Proposta di deliberazione

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 89 DEL 23 DICEMBRE 1999

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to VOLPONI GABRIELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LUCCA MAURIZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui al stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PILA SANDRA

Maserà, li

NOTE: